

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

Cappiello: Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (162)

Procacci: Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali (774)

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali (1417), testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Pecoraro Scario e Apuzzo. Approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 17
CAPPIELLO (PSI)	14
FABJ RAMOUS (PDS), relatore alla Commissione	2, 5
FILETTI (MSI-DN)	17
GRECO (PDS)	17
MASIELLO (PDS)	11
MISSERVILLE (MSI-DN)	5, 6, 10 e <i>passim</i>
PINTO (DC)	16
PROCACCI (Verdi-La Rete)	8, 10

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

CAPPIELLO: «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (162)

PROCACCI: «Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali» (774)

«Nuove norme contro il maltrattamento degli animali» (1417), testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo. Approvato dalla Camera dei deputati (Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali», di iniziativa della senatrice Capiello; «Modifica delle norme in materia di maltrattamento di animali», di iniziativa della senatrice Procacci; «Nuove norme contro il maltrattamento degli animali», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Trantino; Apuzzo; Apuzzo; Pecoraro Scanio e Apuzzo.

Prego la senatrice Fabj Ramous di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

FABJ RAMOUS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, dall'analisi dei vari disegni di legge relativi al maltrattamento degli animali emerge l'intento di voler aumentare le pene già previste dalla legge per questo tipo di reato. I vari disegni di legge non si limitano a ritoccare l'articolo 727 del codice penale, ma addirittura perseguono l'esigenza di una protezione più qualificata degli animali nei confronti di eventuali maltrattamenti. Tali norme sostituiscono le vecchie disposizioni in materia del codice penale e quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedendo sanzioni più severe nella repressione pecuniaria e nella pena in generale, con una visione specifica di ipotesi aggravate nel caso di forme di maltrattamento degli animali a livello industriale.

Nel disegno di legge presentato dalla senatrice Capiello, la configurazione del maltrattamento è innescata sulla soglia di reattività dell'animale. All'articolo 3 di tale disegno di legge così viene definito il maltrattamento: «Qualsiasi azione od omissione, realizzata con qualsiasi mezzo fisico o psichico, che causi o non impedisca il superamento istantaneo o continuativo nel tempo, della soglia della reattività di un animale al dolore, in assenza di reale e legale necessità, costituisce maltrattamento ed atto crudele verso un animale». L'articolo prosegue poi con un comma 2 che recita: «Qualora sussistano gli estremi di reale

e legale necessità, si considera l'azione o l'omissione come maltrattamento ed atto crudele se non sono stati posti in essere gli accorgimenti e gli strumenti operativi necessari per eliminare la percezione del dolore da parte dell'animale».

Quindi, il filo conduttore del disegno di legge n. 162 è l'eliminazione del dolore rispetto alla soglia di reattività dell'animale. La pena prevista va da due milioni a venti milioni di lire (nel caso di uccisione dell'animale).

Vi sono poi altre ipotesi di reato che riguardano altre occasioni, a meno che il fatto non «avvenga nell'ambito della legislazione vigente e di attività del settore zootecnico o tecnico-faunistico o venatorio, purchè vengano adottati gli accorgimenti e gli strumenti operativi necessari per eliminare la percezione del dolore da parte dell'animale» (articolo 4, comma 2). È inoltre previsto un aumento di pena qualora vengano adottati mezzi e metodi particolarmente dolorosi e crudeli, oppure nel settore dell'allevamento zootecnico e della mattazione.

Il disegno di legge n. 162 proibisce spettacoli pubblici e privati, giochi pubblici e privati, fiere e manifestazioni che cagionino sevizie o maltrattamenti di animali. In particolare, vengono proibite «le competizioni che abbiano per oggetto e mezzo animali e che determinino o possano determinare la morte o il ferimento degli stessi come parte integrante della gara; sono altresì proibiti le corride e i giochi che abbiano animali come bersaglio» (articolo 5, comma 2). In questi casi è previsto che la pena colpisca sia gli organizzatori, sia i promotori, sia coloro che partecipano come spettatori a questi spettacoli e giochi. Per gli organizzatori è previsto l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da due a venti milioni di lire; per coloro che partecipano come spettatori è prevista una sanzione amministrativa di 300.000 lire.

Il disegno di legge n. 774 presentato dalla senatrice Procacci fonda il proprio impianto su un concetto più ampio, cioè che gli animali in quanto «esseri senzienti» hanno diritti a pieno titolo e pertanto tutti i comportamenti per loro lesivi o che comportino dolore debbono essere puniti. Sono previste ipotesi diverse e diverse sanzioni, tutte rapportate, anche in questo caso, al grado di sofferenza inflitta all'animale e al tipo di maltrattamento o sofferenza, sia essa inflitta per scopo di lucro, sia essa frutto di incuria.

Una delle norme del disegno di legge n. 774 colpisce anche il comportamento colposo, che non viene considerato meno grave e quindi viene anch'esso sanzionato. Anzi, nel caso che questi atti, benchè colposi, siano crudeli e particolarmente gravi, è prevista una sanzione penale più grave.

Il disegno di legge n. 774 distingue ulteriormente le sevizie considerandole o compiute per infliggere sofferenza o inflitte non per volontà di fare del male, ma comunque alterative (ad esempio il becco tagliato, i polli allevati in maniera poco congeniale o i cosiddetti maltrattamenti estetici, come il taglio della coda o delle orecchie per alcune razze di cani).

Anche in questo disegno di legge l'ipotesi penalmente censurata è in ogni caso il comportamento, cioè il fatto di procurare dolore. Viene anche prevista la confisca dell'animale oggetto di maltrattamento in caso di condanna per tale reato, nonchè la pena accessoria del divieto di

tenere animali quale conseguenza del riconoscimento formale del principio che l'animale non è una cosa ma un soggetto di diritto e, come tale, paziente morale.

Ricordo che è al nostro esame anche il disegno di legge n. 1417, approvato il 13 luglio 1993 dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati, con l'adesione di tutti i Gruppi parlamentari. L'articolo 1 di questo provvedimento prospetta tutte le aggravanti e le varie ipotesi punitive che negli altri disegni di legge sono state collocate sistematicamente in maniera diversa. L'articolo 1 stabilisce che chiunque incrudelisce verso animali o li sottopone a strazio o sevizie o a fatiche insopportabili per la specie, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli e lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le necessità etologiche della specie, o li detiene in condizioni incompatibili con la natura medesima, o li abbandona, è punito con l'arresto da due a otto mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 8.000.000. La pena è aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale sottoposto a strazio o sevizie. Nei confronti di chi commette questi fatti per fini scientifici o didattici non autorizzati a norma di legge, le pene che ho citato sono ulteriormente aumentate di un terzo. La pena prevista dal primo comma dell'articolo 1 è altresì applicata a chi fa traffico, trasporto o commercio illecito di animali e a chi detiene animali per fini non consentiti dalla legge.

Anche in questo disegno di legge è prevista, in caso di condanna, la confisca degli animali oggetto di maltrattamento o di commercio illecito, salvo che appartengano a persone estranee al reato. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Inoltre, sempre l'articolo 1 del disegno di legge n. 1417, prevede che, qualora i fatti siano commessi dall'esercente un mestiere che prevede l'utilizzo o il commercio di animali, la condanna importi la sospensione dall'esercizio del mestiere per una durata non inferiore a tre mesi. In caso di recidiva, la sospensione ha una durata non inferiore a sei mesi. Chiunque poi fa propaganda di spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie di animali è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. La condanna importa la sospensione per la durata di tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale, di servizio o pubblicitaria nello svolgimento della quale è stato commesso il fatto. In caso di recidiva, la sospensione ha la durata di otto mesi.

Qualora i fatti indicati dal comma 1 dell'articolo 1 siano commessi nel corso di scommesse clandestine, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire 4.000.000 a lire 16.000.000; la pena viene aumentata di un terzo in caso di morte dell'animale. La condanna importa anche la sospensione della licenza di conduzione, commercio o trasporto di animali per una durata non inferiore a dodici mesi.

L'articolo 2 tende ad aggiungere, al secondo comma dell'articolo 19 del codice penale, il divieto di detenzione di animali.

Il divieto di detenzione di animali priva il condannato (in base all'articolo 3 del disegno di legge n. 1417) della facoltà di avere in affidamento animali da affezione e di riscattarli dai rifugi pubblici e privati. Il divieto non può avere una durata inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. In caso di recidiva il divieto è perpetuo.

Onorevoli colleghi, ricordo che il progetto del nuovo codice penale (elaborato dall'apposita Commissione costituita presso l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia) tiene in debito conto il drammatico problema della tutela degli animali, configurando tali reati come contravvenzionali e che la tutela degli animali si articola su due direttrici principali. La prima considera l'animale un soggetto capace di sofferenza e quindi diventa oggetto primario della tutela. Inoltre, viene configurata come circostanza aggravante qualificata nel maltrattamento l'assenza di necessità di tale maltrattamento (anche nella mattazione e nello spettacolo di animali). Quindi, si sancisce l'illiceità del maltrattamento, anche se attuato con fine di attività industriale, e si perseguono più severamente i fatti più gravi perchè programmati e praticati su larga scala. La seconda direttrice assume la tutela degli animali in quanto elemento del patrimonio faunistico che concorre insieme alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e della flora (più in generale alla tutela ecologica). I reati citati vengono iscritti tra quelli del titolo VIII del libro III, nell'ambito dei reati contro gli animali e il patrimonio faunistico.

Desidero far presente che tutte le critiche espresse sull'articolo 727 del codice penale (che trapelano in tutti i disegni di legge oggi al nostro esame) sono giuste. Partono dalla constatazione che il reato di maltrattamento previsto dal codice Rocco si configura soltanto qualora questo maltrattamento dia «spettacolo», cioè quando i terzi estranei restino turbati dalla visione delle torture inflitte agli animali, mentre quando le torture o i maltrattamenti rimangono nel segreto del luogo ove si verificano, non costituiscono reato.

L'articolo 727 del codice penale è stato collocato nell'ambito dei reati contravvenzionali contro la morale pubblica, non a caso l'articolo 727 segue all'articolo 726 che punisce gli atti osceni (conosciamo bene la posizione di Rocco nei confronti della morale pubblica!), che vengono puniti soltanto se compiuti in luogo pubblico, cioè se disturbano i terzi, le persone estranee. La stessa filosofia è seguita per il maltrattamento degli animali: il reato si configura soltanto se viene sensibilizzata la reattività dei terzi e non quella dell'animale. Una concezione inaccettabile perchè gli animali soffrono come le persone.

I disegni di legge al nostro esame hanno il pregio di capovolgere questa impostazione e guardano all'animale come essere senziente, che va tutelato in quanto nuovo soggetto giuridico.

MISSERVILLE. Nel codice Rocco non è tutelato?

FABY RAMOUS, *relatore alla Commissione*. A mio avviso era tutelato, ma ben diversamente, come ho detto.

Anche se il guardasigilli Rocco era un grande giurista ciò non toglie che alcune sue posizioni siano storiche.

Il fatto più grave, a mio parere, è che tutti i disegni di legge al nostro esame non modificano la visione sistematica del reato che resta sempre tra quelli relativi «alla morale pubblica». Oltre a predisporre un disegno di legge più aderente ai tempi, si dovrebbe pensare una collocazione sistematica nuova, rispetto al passato.

A mio parere, il testo unificato predisposto dalla Camera dei deputati presenta un punto debole: le pene previste per questo reato sono eccessive, dico questo non perchè io voglia sminuire la gravità del reato, bensì perchè sarebbe più utile, per colpire celermente chi compie il reato, trovare una soluzione più confacente ai tempi del risarcimento del danno. Ritengo che anche una multa severissima potrebbe ottenere effetti deterrenti migliori di una pena detentiva.

Un'altra riserva riguarda l'ipotesi punitiva della ricerca scientifica, che resta necessaria per la preservazione della specie umana. Certamente gli animali non devono essere torturati (e quindi si deve evitare che soffrano) ma non si deve colpire la ricerca scientifica con le modalità previste nel provvedimento adottato dalla Camera, perchè esiste già una previsione normativa che la punisce severamente (decreto-legge 27 gennaio 1992 n. 116). Sono invece d'accordo sul fatto che le manifestazioni ludiche debbano essere opportunamente disciplinate. Non posso, poi, fare a meno di notare che nè il disegno di legge della senatrice Cappiello, nè quello della senatrice Procacci, fanno riferimento alcuno alla ricerca scientifica, anche se il primo dei due provvedimenti prevede che non costituisca reato l'utilizzazione dell'animale nell'ambito della legislazione vigente.

Il provvedimento della Camera necessita perciò di qualche riflessione, perchè la finalità scientifica è molto importante. In effetti, molti rappresentanti di enti di ricerca e di università chiedono di essere ascoltati in quanto non accettano di venire considerati una categoria che maltratta gli animali, anche se in un certo senso ciò risponde al vero. È noto che la ricerca sul cancro o sull'AIDS si incentra sulla necessità di utilizzare gli animali.

Un altro punto da chiarire è relativo alla propaganda di spettacoli. L'articolo 1 del provvedimento approvato dalla Camera stabilisce che chiunque fa propaganda di spettacoli o manifestazioni che comportano strazio o sevizie di animali è punito con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni. A mio avviso, il ragionamento è valido se si parla, ad esempio, dei combattimenti tra cani (una piaga che riguarda soprattutto l'Italia meridionale), lo è molto meno se si parla, come avviene in Spagna, delle corride oppure, in Italia, del Palio di Siena.

Dal momento che tutti i gruppi si sono espressi favorevolmente in linea di massima sul testo unificato della Camera dei deputati, ritengo opportuno prenderlo come testo base, anche se nella sua stesura sistematica alcuni aspetti potrebbero essere chiariti meglio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi, credo che la lettura del nostro codice penale vigente, in alcune norme che non sono di troppo frequente applicazione, potrebbe riservare delle sorprese ai presentatori dei provvedimenti; sono sorprese che vanno esattamente nella direzione contraria a quella indicata dalla senatrice Fabj Ramous nella sua relazione.

Sottopongo alla vostra attenzione una prima questione. La norma che modifica l'articolo 727 del codice penale, è una norma per la quale si risponde di un comportamento e di una condotta a titolo di dolo. Ho

esaminato tutti i disegni di legge che sono stati presentati sull'argomento e mi sembra che una caratteristica comune a tutti gli elaborati sia quella di prevedere che si tratti di un comportamento cosciente e volontario. Partendo da questa premessa vi invito a leggere l'articolo 638 del codice penale al quale non si è fatto alcun riferimento. L'articolo recita testualmente: «Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino ad un anno o con una multa fino a lire 300 mila.». La pena detentiva prevede una reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria ovvero su animali bovini o equini anche non raccolti in mandria.

Vi invito a confrontare questa norma con l'articolo 582 (Lesione personale), che recita testualmente: «Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni». Tenete presente poi che esiste tutta una elaborazione giurisprudenziale per la quale il deterioramento o il danneggiamento dell'animale può essere anche momentaneo, nel senso che non si deve necessariamente trattare di una diminuzione permanente della capacità lavorativa dell'animale, ma può trattarsi anche di una semplice malattia dell'animale medesimo.

Pertanto, già dal paragone tra queste due norme si traggono alcune conclusioni veramente sorprendenti. Infatti, nel caso in cui qualcuno infligga una punizione troppo dura e quindi procuri una lesione, che può avere una qualsiasi durata temporale, ad un cavallo o ad un bovino, viene punito con una pena superiore a quella fissata dal codice penale per una lesione personale volontaria. Inoltre, per tale reato è prevista la procedibilità d'ufficio, mentre nel caso delle lesioni personali ci troviamo di fronte ad un procedimento a querela di parte; esso, infine, non beneficia di un'eventuale amnistia perchè la pena massima prevista è di quattro anni e non di tre anni, come nel caso delle lesioni personali.

Quindi, a ben leggere queste due norme del codice penale, si sospetterebbe che autore dell'articolo 638 non sia stato il giurista Rocco, ingiustamente bistrattato anche in questa occasione, bensì l'imperatore Caligola, il quale - come è noto - fece senatore il proprio cavallo. Questa disposizione è un vero e proprio reperto archeologico-giuridico inserito nel codice penale, la cui presenza però a quel tempo era giustificata dall'esistenza del cosiddetto reato di sgarrettamento degli animali che, in una economia prevalentemente contadina quale quella dell'Italia di 60 anni fa, aveva conseguenze talmente gravi da giustificare un incrudelimento delle pene.

Ho voluto fare questo riferimento, da un lato, per sottolineare come nel nostro sistema penale siano presenti disposizioni che il buon senso avrebbe dovuto abrogare da tempo, da un altro, per evidenziare come vi sia già nel codice penale una norma *ad hoc*, quella dell'articolo 638, per cui non vi è alcuna necessità di prevedere norme nuove o di procedere ad una revisione dell'articolo 727. Se i legislatori della Camera dei deputati avessero avuto un minimo di buon senso e soprattutto una conoscenza un po' più approfondita del codice penale, sarebbe bastato

sopprimere all'articolo 638 le parole «che appartengono ad altri» lasciando soltanto il termine «animali», con il che si sarebbe avuta anche una sistemazione più logica, in quanto il reato di cui parliamo sarebbe stato incluso tra i delitti e non tra le contravvenzioni, per le quali - non mi stancherò mai di ripeterlo - si risponde a titolo di colpa e non di dolo. Inserire nell'articolo 727 un comportamento cosciente e volontario significa dunque stravolgere tutto il sistema dei reati contravvenzionali; significa creare un'anomalia nel corpo del codice penale; significa dimenticarsi che chi lo ha elaborato aveva una visione organica che non può essere alterata a cuor leggero.

A mio avviso, quindi, la norma dell'articolo 727 non è modificabile; semmai, occorre procedere, più seriamente, ad una riscrittura dell'articolo 638, al cui interno si può inserire la previsione di un comportamento volontario, e quindi doloso, pervenendo però ad una mitigazione della pena e non ad una sua maggiorazione, con il che - ripeto - si otterrebbe anche il risultato di una collocazione sistematica corretta all'interno del corpo del nostro codice penale.

Detto questo, esprimo la piena adesione del Gruppo del Movimento sociale italiano allo spirito che informa il disegno di legge al nostro esame, non certo ai criteri di tecnica legislativa adottati che non sono assolutamente condivisibili nè sul piano storico ne su quello giuridico e sistematico. Pertanto, se vogliamo arrivare ad una collocazione più omogenea e razionale di questa fattispecie, occorre porre mano ad un'opera di revisione della materia, procedendo all'abrogazione dell'articolo 727 e alla modifica dell'articolo 638 del codice penale, all'interno del quale, trattandosi di reati che vengono commessi con coscienza e volontà - quindi di delitti - si possono inserire anche quei doli specifici di incrudelimento, sevizia o altro che, a mio parere, non possono trovare collocazione in un contesto contravvenzionale.

Io credo che bastino queste poche riflessioni per renderci conto che stiamo operando una forzatura normativa e soprattutto l'inserimento di una norma nel posto sbagliato. Pertanto, pur condividendo in pieno le ragioni di civiltà che ispirano i presentatori di questi disegni di legge - tra i quali vi è un rappresentante del mio Gruppo alla Camera dei deputati, l'onorevole Trantino - credo si debba riflettere seriamente prima di procedere ad uno stravolgimento del codice Rocco che, tanto bistrattato soprattutto da coloro che non si rendono conto di quanti elementi di civiltà e di libertà individuale esso contenga, costituisce invece un autentico esempio di saggezza legislativa.

PROCACCI. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la senatrice Fabj Ramous, che ha esposto con molta chiarezza lo spirito che anima i disegni di legge presentati in Senato.

Ritengo altresì importante sottolineare come questo nostro tentativo di legiferare costituisca un adeguamento ad una diversa sensibilità maturata nell'opinione pubblica del nostro Paese contro le inutili crudeltà perpetrate in danno degli animali, cui ho assistito, anche personalmente, in oltre 20 anni di attività ambientalista e animalista.

È vero - e con questo vorrei rispondere anche alle osservazioni del collega Misserville - i testi in esame, ciascuno con la propria

configurazione, riflettono un cambiamento di impostazione. Qui infatti non siamo di fronte a un mutamento di tipo tecnico della norma, bensì al tentativo di predisporre un testo che raccolga questa diversità di impostazione: gli animali come esseri senzienti, devono essere tutelati nei loro elementari diritti, come è quello di non soffrire. Ritrovo questa impostazione non solo nel testo proposto da me o dalla senatrice Cappiello, ma anche nel testo proveniente dalla Camera. Pertanto non sono d'accordo con il senatore Misserville che fa notare che sarebbe stata opportuna o praticabile l'ipotesi di una modifica di un altro articolo del codice penale; tra l'altro il contesto giuridico a cui faceva riferimento era totalmente diverso. In quel caso si parlava di tutela degli animali altrui e si andava a normare per tutelare le proprietà mentre in questo caso stiamo cercando di legiferare per tutelare gli animali in base ad alcuni parametri; ad esempio, l'articolo 1 del testo della Camera dei deputati, fa riferimento alla valutazione delle necessità etologiche della specie. Con ciò non si vuole processare il codice Rocco, introdotto moltissimi anni or sono; credo che sia naturale cercare risposte alle diverse domande dell'opinione pubblica. Certamente, negli ultimi anni si è svolto un lunghissimo dibattito sul quale non voglio intrattenervi per non togliere tempo ai colleghi che desiderano intervenire; ci siamo trovati tutti d'accordo sulla necessità di presentare nuovi tentativi di riforma. Nelle precedenti legislature alcune proposte di legge andavano in questa direzione. Sono molto contenta che finalmente in questa sede si sia arrivati ad una discussione di questo tipo. Forse esiste un mondo sommerso del quale solo frammentariamente si viene a conoscenza attraverso le notizie di cronaca; esiste ancora un'Italia delle fiere, delle sagre paesane o anche delle scommesse clandestine, di cui si parla troppo poco e sulle quali si cerca di incidere.

Vorrei rispondere ad alcune osservazioni della relatrice in merito al testo della Camera, su cui sono disponibile a dare il mio assenso. La scelta del testo della Camera come testo base, è una scelta di merito perchè non trovo che il provvedimento sia lesivo della mia filosofia e di quella del testo di cui sono prima firmataria; trovo che non sia insufficiente rispetto alle risposte che abbiamo cercato di dare sulla modifica delle norme contro il maltrattamento degli animali. È un buon testo che va difeso anche per motivi temporali dal momento che il destino precario di questa legislatura potrebbe, nel caso di un riesame da parte della Camera, pregiudicare il risultato finale.

Su questo provvedimento c'è una grande aspettativa dell'opinione pubblica; dopo l'approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento, abbiamo ricevuto molte lettere e telefonate; non è soltanto un'aspettativa di tipo culturale da parte di alcuni cittadini (non parlo a nome delle associazioni ambientaliste o animaliste); si cominciano a intravedere i primi effetti di una evidente volontà del legislatore di procedere diversamente rispetto al problema del maltrattamento degli animali. Da molti anni, ad esempio, siamo in aperta polemica con il comune di Segni, nel quale si svolge un'antica fiera paesana. Nell'ambito di questa fiera si svolge uno «spettacolo» in cui alcuni uomini bendati cercano di colpire un porcellino con un campanello legato al collo.

Da anni abbiamo intrapreso un'azione di contestazione al riguardo.

MISSERVILLE. Vorrei soltanto dire che spesso il divertimento è costituito dal fatto che questi uomini non riuscendo a colpire il maialino finiscono per colpirsi tra di loro.

PROCACCI. Ebbene, a partire da quest'anno il comune di Segni ha trovato una soluzione molto intelligente perchè il maialino verrà sostituito con una sagoma meccanica. Ritengo che questa scelta sia dovuta anche alla risonanza forte che il testo al nostro esame ha già avuto sugli organi di stampa.

Successivamente, la relatrice ha fatto alcune considerazioni sulla ricerca scientifica. Vorrei rassicurarla in questo senso, perchè il testo è molto semplice. Personalmente mi scontenta perchè non sono favorevole alla sperimentazione sugli animali, però in questo caso si parla di chi commette fatti per fini scientifici o didattici non autorizzati a norma di legge. Esiste già una normativa a parte che parla esplicitamente della vivisezione e della sperimentazione su animali, autorizzandola a certe condizioni.

Questo aspetto del testo nasce sulla base di quei fenomeni di sperimentazione illegale che si sono spesso riscontrati nel nostro Paese. Basta ricordare processi, come quello clamoroso di Palermo, di cui forse i colleghi hanno avuto notizia dai giornali; alcuni ricercatori sono stati condannati perchè in pratica molti gatti randagi sparivano di notte per essere poi utilizzati illegalmente negli ospedali o nei centri di ricerca delle università. Anche se potessi mettermi nei panni scomodi di uno sperimentatore, evidentemente non potrei trovare alcuna garanzia di serietà in una ricerca scientifica che fosse condotta in questo modo; una ricerca che, lo ripeto, non approvo neanche quando è autorizzata.

La norma fa riferimento ad un fenomeno che è più diffuso di quanto si possa ritenere.

Relativamente al carattere eccessivo della pena, che prevede l'arresto da due a otto mesi, credo che rappresenti soltanto il tentativo di trovare un deterrente rispetto a fenomeni che a volte sono di inaudita crudeltà.

Avevo pensato anche di portarvi una parte della documentazione fotografica che ogni giorno giunge da diverse parti d'Italia.

Esistono ancora fenomeni evidenti di sevizie sugli animali che probabilmente non sono sufficientemente conosciuti. Cito l'esempio di quel cane a cui è stato messo al collo uno scolapasta e che solo dopo sei mesi è stato liberato mentre si aggirava nella campagna laziale. Non ho alcun desiderio di presentarvi una galleria degli orrori, anche se è necessario parlare delle scommesse clandestine, di cui parlava poco fa la relatrice, relative ai combattimenti tra cani. È un fenomeno che si sta sviluppando sempre di più nel nostro Paese; ha avuto inizio in Campania per poi svilupparsi in Puglia e Sicilia. Purtroppo è un fenomeno che attualmente viene esportato nell'Italia settentrionale con un giro di scommesse gestito dalla malavita. Sono protagonisti i *pitbull*, cani da combattimento selezionati per uccidere. A questo proposito ho presentato in passato alcune interrogazioni. È molto difficile avere informazioni sul cosiddetto pubblico «per bene» degli scommettitori che puntano sui combattimenti organizzati dalla camorra.

La camorra organizza gli incontri, il pubblico «perbene» scommette e il fenomeno si allarga sempre più. Faccio presente, tra l'altro, che i *pitbull*, nel corso dei loro allenamenti, sono riforniti di cani randagi che vengono sbranati e fatti a pezzi.

Ho fatto questi riferimenti proprio per sottolineare la mia profonda convinzione in merito all'impossibilità di addivenire ad una sistemazione tecnica di un vecchio testo e alla necessità, viceversa, di scrivere, in modo complessivo e nuovo, una legge che dia risposte adeguate al fenomeno dei maltrattamenti sugli animali. Si è parlato a questo proposito anche del Palio di Siena, ma voglio rassicurare subito i colleghi; non credo infatti che tale manifestazione possa rientrare nelle fattispecie presenti nel testo che stiamo esaminando. Esso contiene semplicemente un riferimento alle fiere paesane, di cui vi parlavo poco fa a proposito del maialino di Segni o del gallo seppellito vivo a cui bisogna rompere la testa; al riguardo, esiste infatti una vasta casistica su cui da anni stiamo lavorando, ma mi fermo qui perchè non voglio essere eccessivamente macabra.

Nella scorsa legislatura, colleghi, per fronteggiare le emergenze, il Parlamento ha varato alcune leggi molto pragmatiche, forse alcuni di voi ricorderanno la n. 281 del 1991, ossia la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, un provvedimento che ha visto la luce, in mezzo a mille difficoltà, dopo quasi due anni di lavoro, ma che ora, anche se lentamente, comincia a funzionare. Anche allora pareva trattarsi di una legge che precorreva i tempi, mentre oggi le regioni, soprattutto alcune, si stanno muovendo con estrema energia per applicarla. Su altre materie, come questa al nostro esame, arriviamo forse addirittura in ritardo rispetto alla sensibilità della gente che è molto più avanzata del codice penale. I magistrati finora hanno applicato l'articolo 727 del codice penale secondo la loro sensibilità e vi sono stati casi, anche importanti, in cui di tale norma è stata data una lettura estensiva e probabilmente anche estranea rispetto a quanto era scritto nel codice, che però rispondeva in modo più adeguato al rapporto nuovo che oggi si è instaurato tra noi e gli animali.

In conclusione, dunque, vorrei raccomandare all'attenzione dei colleghi la necessità di legiferare al più presto in questo campo, anche perchè temo fortemente che eventuali modifiche ad un testo peraltro già prudente - almeno per quanto riguarda le mie aspettative - quale quello approvato dalla Camera, possano poi portare ad un allungamento dei tempi con la conseguenza che neanche in questa legislatura si riesca a dar vita ad una nuova normativa in materia di maltrattamenti degli animali.

Ricordo, infine, che i miei colleghi di Gruppo alla Camera dei deputati hanno parlato sia con il professor Veronesi che con il professor Garattini, che sono spesso controparti per quanto ci riguarda, e debbo dire che nessuno dei due ha espresso preoccupazioni di alcun tipo rispetto al testo elaborato in quella sede e quindi vorrei fornire rassicurazioni anche in questo senso ai colleghi. Non vorrei infatti che, per un eccesso di perfezionismo, nel tentativo di licenziare un testo eccellente, lo affidassimo però alla memoria dei posteri.

MASIELLO. Signor Presidente, debbo dire innanzi tutto di non essere nè un cacciatore nè un vivisettore e di amare gli animali.

Pertanto, condivido appieno lo spirito informatore della legge e concordo con l'esigenza di prevedere un'apposita norma che protegga gli animali; uso di proposito questo termine perchè sono rimasto colpito dalla collega Procacci che parla di tutela degli animali in quanto «esseri senzienti». Tuttavia, quando legiferiamo, non ci deve mai abbandonare un certo equilibrio, che deve costringerci a riportare le norme che emaniamo ad altre già esistenti, rispetto alle quali sono previste pene minori anche nel caso in cui si tratti di essere umani. Inoltre, occorre trovare per tali disposizioni una collocazione sistematica adeguata ed è questa la ragione per cui ritengo difficilmente percorribile la strada indicata dal senatore Misserville, secondo cui sarebbe sufficiente apportare una modifica all'articolo 638 del codice penale. Infatti, è proprio la collocazione sistematica di tale articolo che mi lascia perplesso, in quanto esso è inserito all'interno del Titolo XIII riguardante i delitti contro il patrimonio, il che significa che si tende a tutelare non l'animale in quanto tale, ma in quanto bene di proprietà altrui. A mio avviso, dunque, il problema non può essere risolto limitandosi a sopprimere le parole «che appartengono ad altri», pur con tutto il rispetto che ho, come avvocato, per il codice Rocco che ritengo essere uno strumento legislativo di enorme importanza, ma i tempi cambiano e le leggi debbono adeguarsi.

In particolare, per quanto riguarda il testo proposto dalla senatrice Procacci, credo che vada rivisto l'articolo 2, che recita testualmente: «Chiunque cagiona la morte di un animale, fuori dei casi di necessità eutanasica, ...». Ciò significa infatti far rientrare dalla finestra quel divieto della caccia che è stato sottoposto ad un *referendum* che non ha avuto esito. Prevedere che un animale possa essere ucciso soltanto per motivi eutanasiaci vuol dire, di fatto, proibire la caccia e la ricerca scientifica e ciò crea problemi seri. Come pure, secondo me, andrebbe ripensato l'articolo 3 che considera maltrattamento l'abbandono di animali. Ma voi sapete che durante l'estate vi sono famiglie che «parcheggiano» i parenti anziani in ospedale per potersene andare liberamente in vacanza e che questo rientra, quando rientra, nella previsione dell'articolo 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), i cui trasgressori vengono puniti con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni, mentre nel caso del succitato articolo 3 chi abbandona un animale, con tutto il rispetto per gli animali, verrebbe ad essere punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni. Inoltre, vorrei fare alla senatrice Procacci un rilievo benevolo di carattere tecnico. Con l'articolo 4 del suo disegno di legge, laddove si dice che «Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia anche in caso di applicazione di una pena determinata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena», viene infatti ad essere stravolto il senso dell'articolo 444 del codice di procedura penale. Mi pare pertanto che una ricerca di equilibrio da parte nostra sia necessaria anche quando qualificiamo i reati.

Il disegno di legge n. 162, presentato dalla senatrice Cappiello, mi pare invece più equilibrato in quanto prevede sanzioni proporzionate alla gravità dei fatti. Qualche perplessità ho però in ordine al comma 2

dell'articolo 5, la cui formulazione, «Sono proibiti in particolare ed in modo specifico le competizioni che abbiano per oggetto e mezzo animali e che determinino o possano determinare la morte o il ferimento degli stessi come parte integrante della gara; sono altresì proibiti le corride e i giochi che abbiano gli animali come bersaglio», mira ad abolire il tiro al piccione. Io sarei anche d'accordo su tale impostazione anche perchè personalmente non sparerei ad una mosca, però, vanno valutate anche le esigenze competitive altrui; non dimentichiamoci infatti che il tiro al piccione è un'attività sportiva la cui pratica sembra essere ritenuta pienamente ammessa dalla sensibilità comune.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, al comma 7, dell'articolo 1, prevede che chiunque faccia propaganda di spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie di animali - al riguardo faccio riferimento anche a quanto detto dalla relatrice che ringrazio per la chiarezza delle sue valutazioni - venga punito con un'ammenda da 1 a 10 milioni di lire; vorrei però richiamare, a questo proposito, la famosa questione relativa ai manifesti della corrida che troviamo alle volte esposti nelle abitazioni, in merito alla quale e, più generalmente, sul discorso della propaganda, credo di non aver ben compreso alcuni aspetti.

Desidero inoltre sottolineare un elemento comune ai tre disegni di legge in esame che prevedono, come reato provvisto di sanzione penale, il maltrattamento o le sevizie agli animali: oggi, proprio in un momento in cui la tendenza in atto è quella della decriminalizzazione e dello snellimento del codice penale, nei suddetti disegni di legge si procede in senso inverso, andando invece a sovraccaricare il nostro codice con un nuovo numero di reati che, rispetto a quelli principali, sono certamente minori. Per il reato di percosse, che è un maltrattamento inflitto ad un essere umano, è prevista dal codice una pena alternativa; pur nutrendo un grande rispetto per gli animali, ritengo ovviamente che essi non vadano considerati alla stregua di persone e pertanto, non posso condividere il ragionamento che porta a punire un reato compiuto ai danni di un animale con una sanzione maggiore di quella prevista per il reato commesso nei confronti di una persona. Sorge immediata la seguente domanda: perchè sanzionare il reato ai danni degli animali come reato penale. Non voglio seguire la distinzione (effettuata dal collega Misserville) tra dolo e colpa, perchè in tema contravvenzionale questi due elementi si equivalgono, però, ritengo che sarebbe opportuno pensare magari una fortissima sanzione amministrativa che funzioni con effetto deterrente, a mio avviso molto più efficace di una sanzione penale, la quale non è assoggettata alla sospensione condizionale della pena e non può diventare oggetto di atteggiamento passivo. Dovrebbe essere una sanzione amministrativa pesantissima, forse anche maggiore di quella che abbiamo irrogata, in modo da realizzare ciò che noi riteniamo essere lo spirito del presente disegno di legge, ossia quello della tutela degli animali che certamente non devono soffrire, ma evitando altresì di gravare il nostro codice penale con la previsione di ulteriori reati di minore entità soprattutto in un momento in cui, ripeto, si tende ad eliminarli dal nuovo codice.

Infine, un aspetto del disegno di legge, licenziato dalla Camera dei deputati, che vorrei sottolineare è quello inerente al reato di propaganda di spettacoli che comportano strazio o sevizie di animali (mi riferisco ad esempio al palio di Siena che ha suscitato in questi ultimi due anni parecchie tensioni con gli animalisti), in merito al quale ritengo sarebbe opportuno applicare anche sanzioni gravissime, ma di natura amministrativa, non penale.

MISSERVILLE. Signor Presidente, intervengo ad integrazione e chiarimento di quanto precedentemente da me dichiarato; ringrazio, inoltre, il collega Masiello per i riferimenti al codice Rocco effettuati nel corso del suo intervento. Naturalmente, credo che noi tutti siamo d'accordo nel valutare la collocazione dell'articolo 638 del codice penale a tutela del patrimonio, tanto è vero che esso riguarda il reato di danneggiamento. Quello che volevo evidenziare attraverso il richiamo all'articolo 638 - e lo faccio perchè la discussione non rischi di procedere su false tracce - è che si prendono in considerazione gli animali in quanto utili all'uomo. Questo è il discrimine tra la valutazione operata dal codice Rocco e quella eminentemente animalista che mi pare stia prevalendo in questa sede di discussione. Se procediamo in tale direzione, che è a mio avviso estremamente pericolosa, alla fine arriveremo a punire anche chi fa la pubblicità alla carta moschicida perchè, essa, indubbiamente, è un crudele strumento di morte per le povere mosche.

Volevo quindi ribadire che il concetto che conduce ad una valutazione obiettiva del valore dell'animale in quanto tale, in quanto utile all'uomo, è ricompreso nella filosofia dell'articolo 638 del codice penale.

CAPPIELLO. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli intervenuti ed in particolare il senatore Masiello per le sue osservazioni. Concordo pienamente con la scelta da noi molto opportunamente operata - e ben rappresentata dalla senatrice Fabj Ramous nella sua bella relazione - di lavorare sul testo licenziato dalla Camera dei deputati. Per ciò, qualsiasi ulteriore considerazione relativa sia al disegno di legge presentato dalla senatrice Procacci, sia al mio, non ha alcun interesse, soprattutto vista la nostra comune volontà di portare ad approvazione questo provvedimento, economizzando anche in termini di lavoro e di tempo.

Rispetto alla collega Procacci, nell'approccio a questi problemi, credo di essere piuttosto giovane, naturalmente non mi riferisco all'età.

Al senatore e amico Misserville desidero dire che quando si diventa vecchi, o meglio grandi di età, si ha un approccio diverso nei confronti di tutto ciò che è natura e quindi anche rispetto agli animali e questo, probabilmente, avviene sia per le esperienze maturate e coinvolge anche le valutazioni concernenti l'utilizzo non autorizzato di animali per fini scientifici.

Sono passati circa 60 anni da quando fu varato il codice Rocco e - lo dico con grande affetto al collega Misserville - non desidererei realmente ritrovarmi a dover affrontare ciò che, ad esempio, si è verificato in occasione del disegno di legge in materia di violenza sessuale, per il quale furono necessari non so quanti anni soltanto per spostare il tema della violenza sessuale da atto contro la morale a delitto contro la persona. Pertanto, il tentativo di modificare l'articolo 638 del

codice penale è, quindi, proprio di un mutamento culturale; infatti, non si tratta soltanto, come giustamente è stato sottolineato, della modifica del concetto di animale rispetto all'utilizzo operato dall'uomo, ma di superare la visione utilitaristica benthamiana, arrivando ad una teoria dei diritti degli animali.

Il senatore Misserville sosteneva che anche uccidendo mosche o zanzare si pratica una violenza. In realtà bisogna fare una distinzione; da una parte si collocano i diritti di questi animali, dall'altra quelli della persona. È evidente che in questo tipo di fattispecie prevalgono i diritti della persona umana rispetto a quello degli animali.

Inoltre, l'articolo 727 del codice penale è antico anche nella formulazione, vi si legge: «chiunque incrudelisce verso animali o senza necessità li sottopone ad eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori ai quali non siano adatti per malattie o per età è punito...», e ancora: «Alla stessa pena soggiace chi... sottopone animali vivi ad esperimenti tali da destare ribrezzo». Si tratta di una dizione tipica degli anni in cui venne redatto il codice Rocco.

Sarebbe opportuno adeguare questo testo, che rappresentava una cultura del passato, ai nostri giorni. Il tentativo di modifica proposto dalla Camera certamente non è eccezionale, come è stato anche detto dalla relatrice e dalla senatrice Procacci. Non è eccezionale per due ordini di motivi; il primo, assai importante, è relativo al discorso della sanzione. Sono tra coloro che sono interessati al discorso della depenalizzazione, nonché alla trasformazione della pena in sanzione amministrativa. Ritengo che quest'ultimo sia il vero deterrente per delitti di questo genere, come del resto lo è per altri tipi di reato. Certamente, se avessimo esaminato il provvedimento in prima lettura, mi sarei battuta anche per un superamento del mio stesso testo, che è pur sempre molto equilibrato.

Comunque il provvedimento deve essere approvato rapidamente, anche se il mutamento culturale che si sta verificando in questi anni non consente ancora la predisposizione di un testo ottimale. Nei confronti di questo provvedimento si dovrebbe ripetere quello che avvenne nel 1975 per il nuovo diritto della famiglia e per le grandi battaglie per i diritti civili.

Vorrei concludere precisando che non condivido un atteggiamento antivivisezionista che considero accettabile solo fino a quando non entrerà in vigore una legge che certamente non potrà essere retroattiva.

A mio avviso, è necessario apportare alcune modifiche sulle cifre relative alle sanzioni, anche perchè sono contraria ad eventuali pene detentive.

Sono d'accordo sul mantenimento di un rinvio alla legge della regolamentazione relativa alla sperimentazione non autorizzata.

In ogni caso vorrei evitare - così come sta avvenendo purtroppo per altri provvedimenti - che ognuno dia una generica adesione ad una linea culturale di tendenza, vanificando nei fatti tutta la discussione. Sarei molto più favorevole ad un comportamento *apertis verbis* da parte di tutti. La modifica alla sanzione che si vorrebbe apportare, oltre a risolvere molte altre questioni più che legittime, si collocherebbe nella linea di tendenza indicata dal Governo di derubricare e di decriminalizzare alcuni reati. È necessaria una volontà comune che non dovrebbe

venire a mancare. Comunque, dal momento che l'attuale legislatura per molti versi risulta incerta, sono la prima a sostenere la necessità di approvare il provvedimento che, nonostante tutto, non è certamente peggiore di tanti altri provvedimenti.

PINTO. Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente per esprimere alcune considerazioni che scaturiscono dall'attento esame del testo licenziato dalla Camera e della relazione della collega Fabj Ramous; una relazione non solo completa, ma esposta anche con grande chiarezza. Inoltre gli interventi successivi, risultati tutti puntuali e molto apprezzabili, oltre che necessari per un miglior inquadramento dei problemi sui quali siamo chiamati ad operare, possono in parte anche essere condivisi.

Credo che il compito fondamentale della relatrice sia di portare a conclusione il provvedimento in tempi brevi. È importante appurare se è possibile procedere nell'esame e nell'approvazione del testo o se invece lo spessore e l'incisività di alcune proposte emendative non richiedano una breve pausa di riflessione che non contraddice l'interesse ad una sollecita approvazione del testo.

Altrimenti, il nostro lavoro risulterà continuamente condizionato, per questa come per altre leggi, da una legislatura che viene definita asfittica e priva di prospettive e saremo ancora una volta costretti ad approvare in fretta norme che avrebbero bisogno di qualche modifica o di qualche miglioramento. Sono convinto che si potrebbe raggiungere lo stesso risultato - il senatore Misserville me lo consentirà - senza operare sull'articolo 638 che ha una diversa finalità giuridica. Si tratta, in tal caso, di un reato contro il patrimonio, di una forma di danneggiamento contro beni altrui; ciò spiega perchè sia punibile a querela di parte e non d'ufficio.

Onorevole Presidente, colleghi, potevamo - secondo me - raggiungere la stessa finalità, che personalmente condivido e che non ho difficoltà a definire, senza enfasi, nobile del disegno di legge che ci è stato presentato, operando sull'articolo 727 che contiene già, a mio avviso, *in nuce* tutto quanto è rappresentato non soltanto nel disegno di legge n. 1417, ma anche nelle proposte normative presentate dalle senatrici Procacci e Capiello. Ad esempio, non vedo come si possa includere in una stessa norma, il comportamento gravissimo di chi incrudelisce verso un animale, sottoponendolo a strazio o a sevizie, e quello di chi invece si limita ad abbandonarlo. Vi è una differenza enorme, nè si può sostenere che è il giudice a scegliere la pena e a graduarne la portata perchè allora, senatrice Procacci, potrebbe verificarsi il caso di un magistrato che, in base alla sua sensibilità, ritenga assai grave l'ipotesi dell'abbandono e quindi condannare il soggetto che ne è responsabile ad una pena estremamente severa.

Altre perplessità ho circa l'ipotesi del fine scientifico o didattico. È vero infatti che il vecchio, ma tuttora vigente, articolo 727 fa riferimento a chi sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo, ma è vero anche che, nel riconoscere il fine scientifico e didattico, noi poniamo come limite soltanto il fatto che esso non sia autorizzato. Mi pare che questo sia un termine così ampio da ricomprendere una serie di comportamenti enormemente vasta.

Un'altra riflessione che mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi riguarda il quarto comma dell'articolo 1 del testo della Camera, che recita «La pena di cui al primo comma si applica altresì a chi fa traffico, trasporto o commercio illecito di animali e a chi detiene animali per fini non consentiti dalla legge». Anche in questo caso, infatti, mi pare eccessivo assimilare l'ipotesi del traffico o commercio illecito di animali a quella della detenzione illegale dei medesimi. Come pure merita un approfondimento il successivo comma 5, in base al quale: «In caso di condanna per i fatti di cui ai commi precedenti è obbligatoria la confisca degli animali oggetto di maltrattamento o di commercio illecito, salvo che appartengano a persone estranee al reato». Ebbene, si procede alla confisca anche nell'ipotesi della morte dell'animale o non va piuttosto precisato che tale misura può essere presa soltanto nei confronti dell'animale vivo?

Infine, signor Presidente, vorrei dire di essere pienamente d'accordo con la proposta avanzata dal senatore Masiello di andare verso una forma di depenalizzazione di queste fattispecie che, a mio avviso, non debbono avere più nulla d'illecito dal punto di vista penale, ma ricevere sanzioni amministrative, anche molto severe, che, per la rapidità con la quale vengono comminate e per la loro esemplarità, possono avere una maggiore efficacia deterrente nei confronti di comportamenti che non solo non sono consentiti ed urtano la civiltà di un popolo, ma sono anche contro la sensibilità media di ogni cittadino.

FILETTI. Signor Presidente, a me pare che ci dovremo limitare a prendere in considerazione soltanto quella parte del provvedimento che si riferisce al maltrattamento degli animali. Io ho apprezzato molto tutti gli interventi svolti e in particolare mi ritrovo nelle parole del senatore Misserville; a mio avviso, è necessaria una nuova disciplina di queste contravvenzioni o delitti, a seconda di come decideremo di qualificare certi reati nel corso dell'esame dei provvedimenti.

È necessaria, altresì, attesa la rilevanza e l'attualità del problema, una pausa di riflessione per cui chiedo che venga rinviato il seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, in modo che ciascuno di noi possa meglio ponderare sul tema sottoposto alla nostra attenzione.

GRECO. Signor Presidente, dal momento che l'Aula sta per iniziare i suoi lavori e che vorrei anch'io svolgere alcune considerazioni sui provvedimenti sottoposti al nostro esame, la pregherei di rinviare la chiusura della discussione generale alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si intende accolta la proposta testè avanzata dal senatore Greco.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI SSA MARISA NUDDA

